

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 31 del 08/02/2018**

Proposta Num. 216/2018

**OGGETTO:** MISURA DELLE SANZIONI AI SENSI DELL'ART 16 COMMA 2 DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 PER VIOLAZIONI ALL'ORDINANZA SINDACALE 7/2016.

L'anno **2018** addì **08** del mese di **febbraio** alle ore **09:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

CONTI ISABELLA	SINDACO	Presente
MALPENSA MARINA	VICE SINDACO	Assente
BERTUZZI MASSIMO	ASSESSORE	Presente
CRISTONI MICHELE	ASSESSORE	Presente
SALERNO FEDERICO	ASSESSORE	Presente
SIMON BENEDETTA	ASSESSORE	Presente
BATTILANA ALESSANDRO	ASSESSORE	Presente

**Presenti n. 6**

**Assenti n. 1**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE MARESCA LEA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, CONTI ISABELLA che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con voto unanime e palese l'approva, adottando il seguente verbale.

Premesso che:

- con ordinanza sindacale n. 7/2016 sono stati disciplinati gli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.LL.P.S. e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. R.D. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione;

- con l'ordinanza di cui sopra è stato stabilito che le sale giochi (autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.LL.P.S.) e gli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi (autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S.) debbano seguire rispettivamente l'orario di esercizio e l'orario di funzionamento nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

Visto l'art 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.EE.LL) che così recita: "Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate da Sindaco e dal Presidente della provincia sulla base delle disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.";

Preso atto che, in base alla disposizione di cui sopra e all'art. 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 n.689, la sanzione pecuniaria che verrebbe inflitta per la violazione commessa consisterebbe nel pagamento di una somma in misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (vale a dire 50,00 Euro);

Considerato che i dati forniti dal Corpo di Polizia Municipale relativi all'elevato numero di sanzioni elevate a carico delle attività autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.LL.P.S. per violazione dell'ordinanza sindacale sopracitata, hanno evidenziato l'irrisorietà della sanzione prevista dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. di cui sopra, applicabile in caso di accertata inosservanza della fasce orarie di apertura delle sale gioco e di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro di cui sopra;

Considerato che l'importo della sanzione sopracitata, appare in tutta evidenza inadeguato a costituire un deterrente ad esercitare le attività oltre gli orari fissati dal richiamato provvedimento del Sindaco, in quanto i vantaggi economici conseguibili sarebbero di gran lunga superiori al rischio del pagamento di una sanzione di così modesta entità;

Visto l'art 16 comma 2 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ai sensi del quale per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo art. 16 della legge 689/1981.

Visto l'art. 16 del vigente regolamento comunale per il contrasto del gioco d'azzardo e la disciplina dell'apertura e l'esercizio delle sale giochi, sale scommesse e degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito approvato con delibera di Consiglio n. 50/2017, ai sensi del quale la Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.

Verificata l'esigenza di calibrare la misura della sanzione in modo tale che la stessa possa realizzare una efficace funzione coercitiva e costituire quindi un deterrente per ulteriori possibili violazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in applicazione dell'art 16, comma 2 della legge sopra citata, prevedere i seguenti importi di pagamento delle sanzioni per le violazioni all'ordinanza

sindacale n. 7/2016:

- per la prima violazione Euro 50,00;
- per la seconda violazione Euro 300,00;
- dalla terza violazione in poi Euro 500,00.

Dato atto che:

- le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme di cui al punto 1, sono state previste nel bilancio di previsione 2018 al Capitolo/Art. 3020000020161/2 "*sanzioni amministrative - da imprese*";
- in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio, l'ammontare delle sanzioni amministrative per le violazioni in oggetto è stato quantificato applicando il previgente regime che prevedeva l'applicazione della sanzione di 50 euro per ogni violazione.

Considerato che l'applicazione delle nuove sanzioni graduate nel presente provvedimento, potrebbe portare ad un incremento delle entrate derivanti dall'accertamento delle violazioni all'ordinanza sindacale n. 7/2016;

Dato atto che in sede di assestamento di bilancio verranno, pertanto, aggiornate le entrate previste al capitolo 3020000020161/2 "*sanzioni amministrative - da imprese*", in ragione del numero delle sanzioni che verranno irrogate nel corso dell'anno con la misura delle nuove sanzioni previste dalla presente deliberazione.

Visti:

- l'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

## **DELIBERA**

1) di stabilire gli importi delle somme da pagare in misura ridotta per estinguere l'illecito, con ogni effetto liberatorio riferito alla sanzione amministrativa pecuniaria, derivante dall'inosservanza dell'ordinanza sindacale n. 7/2016, nella misura di seguito indicata e come specificato nell'allegata tabella:

- per la prima violazione Euro 50,00;
- per la seconda violazione Euro 300,00;
- dalla terza violazione in poi Euro 500,00.

2) Dato atto che in sede di assestamento di bilancio verranno aggiornate le entrate previste al Capitolo/Art. 3020000020161/2 "*sanzioni amministrative - da imprese*", in ragione delle sanzioni che verranno irrogate nel corso dell'anno con la misura delle nuove sanzioni previste dalla presente deliberazione.

Richiesta l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

**TABELLA SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 7/2016**

NORMA DI RIFERIMENTO	SANZIONE EDITTALE COME PREVISTA DAL VIGENTE REGIME SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART 7 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000	SOMMA DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA
<p><b>Ordinanza sindacale n. 7/2016</b> "Ordinanza sugli orari di esercizio delle sale giochi e orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del t.u.l.p.s. r.d. 773/1931 e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione".</p>	<p>Da 25 a 500 euro.</p>	<p>- per la prima violazione Euro 50,00; - per la seconda violazione Euro 300,00; - dalla terza violazione in poi Euro 500,00.</p>

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

oOo

Deliberazione n. 31 del 08/02/2018

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
CONTI ISABELLA

IL SEGRETARIO GENERALE  
MARESCA LEA

Deliberazione n. 31 del 08/02/2018